



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 28 del 10 Settembre 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Si rimette in allegato:

-il Comunicato Ufficiale nr.264/AA del 12 giugno 2019 pubblicato dalla F.I.G.C., inerente provvedimento disciplinare a carico del Sig. GESUALDO ALBANESE, all'epoca dei fatti tecnico della Società A.S.D. S.C. C.S.P.R. 94.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 6 settembre 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv.Vincenzo Cardona.

OGGETTO: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di:

1) SQUILLACE ANTONINO, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della S.C. C.S.P.R. 94, per rispondere nella richiamata qualità, a) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico e in particolare ai diritti/doveri ivi richiamati in premessa, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, consentito o, comunque, non impedito -tanto da assumerne pregiudizialmente la difesa in corso di audizione - che Albanese Gesualdo, durante gli allenamenti e le partite disputate dalla squadra della S.C. C.S.P.R. 94 partecipante ad attività di categoria Pulcini, utilizzasse un frasario scurrile, persino blasfemo, e adottasse comportamenti affatto consoni al ruolo rivestito, offendendo, simulando di percuotere e persino percuotendo – come nel caso del piccolo Benedetto di Salvo durante l'allenamento del 10 ottobre 2018 - giovani calciatori tesserati; b) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF, all'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione al CU n. 1 del 1° luglio 2018 del Settore Giovanile Scolastico, per avere di fatto affidato e comunque per non avere impedito che venisse di fatto affidato, nella stagione sportiva 2018/2019, come nella precedente, il ruolo di allenatore della squadra partecipante ad attività di categoria Pulcini della S.C. C.S.P.R. 94 a Gesualdo Albanese in assenza di regolare tesseramento;

2) la Società S.C. C.S.P.R. 94, (matricola 610092) per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante e dal tecnico non tesserato, descritti in narrativa.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 15194/696 pfi 18-19/MS/ac del27/06/2019.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 696 pfi 18-19 MS/AS/ac, avente ad oggetto: "Comportamento dell'allenatore Professionista 1^ Ctg. Sig. Gesualdo Albanese il quale nel corso dell'attività per la squadra pulcini della Scuola Calcio C.S.P.R. 94 userebbe un frasario scurrile e blasfemo, fino ad arrivare ad un atto di violenza posto in essere in occasione dell'allenamento del 10.10.2018 nei confronti del calciatore minore Benedetto Di Salvo, fatto per il quale il padre Giuseppe avrebbe presentato denuncia querela alla Procura della Repubblica di Locri. (prot. 4043)";

Esaminata la relazione, comprensiva di allegati, redatta all'esito dell'attività istruttoria dal Collaboratore della Procura Federale, dott. Massimo Bevilacqua;

Viste la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata agli interessati, la memoria depositata e la richiesta formulata dal sig. Gesualdo Albanese;

Rilevato che, nei termini concessi, gli altri avvisati non hanno svolto attività difensive;

o s s e r v a q u a n t o s e g u e

Nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. la lettera di affidamento in data 24 gennaio 2019 (prot. 7489);
2. la segnalazione del Comitato Regionale Calabria prot. SR/UP del 15 ottobre 2018 (prot. P.F. n. 4043 del 25 ottobre 2018);
 - 2.1 la scheda di censimento di Gesualdo Albanese iscritto, quale allenatore professionista di prima categoria, nei ruoli del Settore Tecnico (cod. 5.067) e storico dei tesseramenti con ultimo ratificato risalente alla S.S. 2016/2017, come allenatore squadre minori (T3) della S.C. C.S.P.R. 94 (dal 21 novembre 2016);
 - 2.2 lo storico di tesseramento del giovane calciatore Benedetto Di Salvo (nato a Catanzaro l'8 novembre 2008 - matr. 2.842.842), tesserato, nella stagione sportiva 2018/2019, per la S.C. C.S.P.R. 94;
3. l'Atto di diffida e messa in mora/denuncia-querela" in data 11 ottobre 2018 presentato dall'avv. Giuseppe Di Salvo, padre di Benedetto, calciatore tesserato, nella stagione 2018/2019 per la S.C. C.S.P.R. 94;
4. i fogli di censimento, con eventuali modifiche e integrazioni, della Società S.C. C.S.P.R. 94 relativi alla stagione sportiva 2018/2019;
5. l'interrogazione anagrafica dell'elenco dirigenti ed altri soggetti della S.C. C.S.P.R. 94 da cui risulta il mancato tesseramento del tecnico Gesualdo Albanese (P= da ratificare), l'autocertificazione NOIF 2018/2019 e la scheda individuale del Presidente Antonino Squillace;
6. il tabulato recante l'elenco calciatori S.G.S. tesserati per la Società S.C. C.S.P.R. 94 nella stagione sportiva 2018/2019;
7. il verbale di audizione in data 29 gennaio 2019, e relativi allegati, di Antonino Squillace, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della S.C. C.S.P.R. 94, il quale ha riferito di essersi subito attivato, non appena appreso della proposizione della querela, per verificarne la fondatezza; di essere stato rassicurato del corretto operato dal diretto interessato che, peraltro, aveva indicato quali testimoni Luca Pellegrino (padre dei calciatori Michele e Vincenzo) e Francesco Giorgi (allenatore tesserato) sempre presenti agli allenamenti; di non avere mai notato atteggiamenti scorretti da parte di dirigenti o tesserati e di non avere mai ricevuto doglianze da parte dei genitori dei calciatori. Il Presidente ha infine precisato che, dopo la presentazione della querela, il giovane Benedetto ha continuato ad allenarsi e ad essere regolarmente convocato;
8. il verbale di audizione in data 30 gennaio 2019, e relativi allegati, di Giuseppe Di Salvo, esercente la potestà genitoriale sul minore Benedetto e denunciante, il quale, nel ripercorrere i fatti esposti nel proprio atto di "diffida-querela", ha descritto l'Albanese come persona incline al turpiloquio. In merito ai fatti del 10 ottobre 2018, ha dichiarato che il tecnico, per una banale rimostranza nel corso dell'allenamento, ha colpito il figlio con una pedata sui glutei pronunciando la frase: «vai via!»; egli ha, inoltre, indicato quale testimone il tesserato Samuel Cimino il quale, a sua volta - per come riferito dalla madre - sarebbe stato vittima di epiteti e ingiurie. Confermando come il figlio non avesse subito conseguenze in termini di convocazioni e partecipazione alle gare, si è dichiarato disponibile alla rimessione della querela a fronte di un chiarimento o di una spiegazione ai calciatori da parte dell'allenatore;
9. il verbale di audizione assistita in data 31 gennaio 2019, e relativi allegati, del minore Benedetto Di Salvo, calciatore della S.C. C.S.P.R. 94, il quale, preliminarmente, ha dichiarato di avere appreso della proposizione della querela dal padre solo in sede di audizione. Ripercorrendo i fatti per come descritti nell'esposto, ha chiarito di avere lui stesso, nell'immediatezza, informato dell'accaduto il genitore, raggiungendolo al telefono mentre rientrava a casa con il padre del compagno di squadra Samuel Cimino. Ha, infine, riferito dell'utilizzo da parte dell'allenatore di espressioni volgari, finanche blasfeme, durante gli allenamenti;
10. il verbale di audizione in data 1° febbraio 2019, e relativi allegati, di **Gesualdo Albanese**, allenatore professionista di prima categoria della S.C. C.S.P.R. 94 (codice 5.067) il quale, dopo avere dichiarato (contrariamente a quanto

risultante dagli atti del Settore Tecnico) di essere stato tesserato nell'odierna stagione, come nella precedente, per la Società S.C. C.S.P.R. 94, ha sostanzialmente negato l'addebito affermando di non avere mai usato, nel corso della carriera, atti di violenza nei confronti dei tesserati. Con riferimento all'episodio del 10 ottobre, si è limitato a riferire di un'aggressione verbale subita da Giuseppe Di Salvo nello spogliatoio, immediatamente dopo gli allenamenti, non degenerata grazie all'intervento dei signori Giorgi Francesco (allenatore della squadra giovanissimi) e Pellegrino Luca (genitore dei calciatori tesserati Vincenzo e Michele) e di essersi messo a disposizione della dirigenza per chiarire l'equivoco non appena avere appreso delle ragioni che avevano suscitato la reazione del padre del calciatore. L'allenatore ha ammesso, invece, l'utilizzo di un frasario scurrile volto, a suo dire, a stimolare la crescita professionale dei tesserati senza lederne la dignità;

11. il verbale di audizione in data 4 febbraio 2019, e relativi allegati, del sig. Pietro Pucci, istruttore giovani calciatori della S.C. C.S.P.R. 94 il quale, con riferimento all'episodio oggetto d'indagine, ha dichiarato di essersi recato negli spogliatoi richiamato dalle urla che vi provenivano e di avere appreso proprio dall'Albanese dell'aggressione subita poco prima dal Di Salvo che lo accusava di aver dato un calcio al figlio Benedetto. Pur non essendo testimone diretto dei fatti, egli ha tenuto a precisare come la condotta dell'allenatore fosse sempre stata irreprensibile;

12. la lettera di convocazione del calciatore Cimino Samuel per l'audizione fissata per il 4 febbraio 2019 e relativo verbale di mancata comparizione giustificata via e-mail per precedenti impegni lavorativi dei genitori;

13. il verbale di audizione assistita in data 4 febbraio 2019, e relativi allegati, del minore Michele Pellegrino (calciatore tesserato della S.C. C.S.P.R. 94) il quale, in merito all'episodio, ha dichiarato di trovarsi nello spogliatoio quando il Di Salvo, con fare concitato, vi faceva ingresso accusando l'Albanese di aver sferrato un calcio al figlio Benedetto. Il calciatore ha negato l'adozione di atti di violenza da parte dell'allenatore ai danni dei calciatori ma ha riferito come il predetto fosse incline all'utilizzo di espressioni colorite e di gesti simulanti il calcio ai glutei. Il padre del giovane calciatore, sig. Luca Pellegrino, presente all'audizione, ha confermato quanto riferito dall'Albanese, ovvero di avere impedito che la situazione degenerasse, precisando di non essere al corrente di episodi di violenza né di avervi mai assistito;

14. la lettera di convocazione del calciatore Vincenzo Pellegrino (calciatore tesserato per la S.C. C.S.P.R. 94 matricola 610092) per l'audizione del 4 febbraio 2019 cui la Procura Federale non ha dato seguito in quanto soggetto non a conoscenza dei fatti;

15. il riscontro fornito dal Settore tecnico in ordine alla verifica della posizione in ambito dell'allenatore professionista di prima categoria, Gesualdo Albanese, che conferma il mancato tesseramento per la stagione in corso e per la precedente nonché l'omesso pagamento delle quote annuali d'iscrizione all'Albo dei tecnici per euro 112,00;

16. la lettera di seconda convocazione del calciatore Cimino Samuel per l'audizione del 15 febbraio 2019, il relativo verbale di mancata comparizione e certificazione medica attestante l'impedimento;

17. il verbale di audizione in data 12 febbraio 2019, e relativi allegati, del sig. Francesco Giorgi, allenatore dilettante di Terza Categoria tesserato, nella stagione odierna, per la S.C. C.S.P.R. 94, il quale non ha offerto un significativo contributo alle indagini avendo un ricordo alquanto vago degli accadimenti dinanzi descritti;

18. le richieste, inoltrate rispettivamente il 12 e il 14 febbraio 2019 dal Collaboratore al Comune di Caulonia, alla Delegazione Provinciale LND di Reggio Calabria nonché alla Delegazione distrettuale di Locri in merito al regolare utilizzo del campo sportivo da parte della Società S.C. C.S.P.R. 94 e il relativo riscontro recante copia del nulla-osta (prot. n. 11630 del 24 agosto 2018) del Comune di Caulonia per la stagione 2018-2019 alle condizioni ivi indicate;

19. il verbale di audizione assistita in data 20 febbraio 2019, e relativi allegati, del minore Samuel Damiano Cimino (calciatore tesserato della S.C. C.S.P.R. 94) il quale ha confermato, trovandosi in campo, l'episodio descritto in querela, ovvero che il sig. Albanese aveva colpito, con una ginocchiata, il piccolo Di Salvo sui glutei pronunciando, con «*tono pacato*», la frase: «*Levati di qua e vattene via*», precisando che, nel rientrare a casa in macchina, Benedetto ne aveva parlato con il padre, riferendo che il colpo gli aveva procurato dolore. Il calciatore Cimino Samuel ha poi affermato che, in occasione di un litigio con un compagno, nel mese di gennaio 2019, il sig. Albanese gli si era rivolto in modo scomposto, pronunciando la frase: «*Che cazzo fai, che vieni a fare qua a rompere i coglioni e stattenne a casa!*». Il padre del giovane calciatore, sig. Maurizio Cimino, presente all'audizione, ha spontaneamente dichiarato che, la sera dell'allenamento, sia il figlio che Benedetto -che teneva poggiata la mano destra sulla natica destra - sono usciti dal campo visibilmente agitati aggiungendo che il piccolo Di Salvo era ancora dolorante quando lo aveva riaccompagnato a casa;

20. il verbale delle dichiarazioni spontanee rilasciate in data 20 febbraio 2019 dalla signora Tiziana Cristodero, madre del calciatore Samuel Cimino la quale, oltre a confermare le circostanze dinanzi descritte, ha dichiarato di avere personalmente constatato, assistendo a un allenamento del figlio, come l'allenatore si rivolgesse ai giovani atleti con espressioni volgari;

21. la nota integrativa del Collaboratore della Procura Federale recante in allegato l'ulteriore documentazione pervenuta in data 8 marzo 2019 (prot. 3481) dal Comune di Caulonia che conferma la concessione del nulla-osta all'utilizzo del campo sportivo;

Atteso che, alla luce delle risultanze istruttorie, i fatti denunciati hanno trovato pieno riscontro; particolarmente significative appaiono, al riguardo, le dichiarazioni rese, oltre che dall'interessato Benedetto, dal suo compagno di

squadra Samuel Cimino, che - diversamente dagli altri soggetti auditi - è stato testimone oculare del gesto di violenza oggetto d'indagine e di altri episodi affatto commendevoli di cui l'allenatore si è reso protagonista a danno dei giovani atleti;

Osservato, in proposito, che l'attività calcistica giovanile ha carattere eminentemente promozionale e didattico; per come regolata dalle fattispecie regolamentari del Settore Giovanile Scolastico, e ancor prima dalla Carta dei Diritti dei Ragazzi allo Sport dell'ONU, essa deve svolgersi in un clima psicologico sereno, sia negli allenamenti che in gara, salvaguardando una serie di diritti dei giovani atleti, primo tra tutti quello di "divertirsi giocando", cui corrispondono altrettanti doveri degli adulti che sono sempre chiamati a svolgere una funzione educativa. Pertanto, oltre al grave episodio di violenza, occorre stigmatizzare come inaccettabile anche la giustificazione addotta dall'allenatore in ordine al fatto che l'impiego di un frasario scurrile varrebbe a "stimolare la crescita professionale" dei tesserati;

Visto che, a seguito di notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, ALBANESE Gesualdo (codice 5.067) allenatore professionista di prima categoria, ha definito il procedimento con l'accordo senza incolpazione di cui all'art.32 *sexies* del C.G.S. (cfr. C.U. FIGC n. 264/AA del 12 giugno 2019):

- in relazione **a)** alla violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del previgente C.G.S. con riferimento all'art. 37 del vigente Regolamento del Settore Tecnico e in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico e in particolare ai diritti/doveri ivi richiamati in premessa, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, durante lo svolgimento dell'attività tecnica a favore della squadra della S.C. C.S.P.R. 94 di categoria Pulcini spesso utilizzato un frasario scurrile, persino blasfemo, e adottato comportamenti affatto consoni al ruolo rivestito, offendendo e simulando di percuotere giovani calciatori tesserati, nonché per avere, il 10 ottobre 2018, durante una seduta di allenamento della menzionata squadra nel campo di Caulonia, colpito sui glutei il giovane Benedetto Di Salvo; **b)** alla violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del previgente C.G.S. con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF nonché agli artt. 17, comma 4, e 33 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere svolto, in assenza di tesseramento, l'attività di allenatore, nella stagione sportiva 2018/2019, come pure nella precedente, della squadra della S.C. C.S.P.R. 94 partecipante ad attività di categoria Pulcini e per avere omesso il pagamento delle quote annuali di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico;

Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano altresì i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dal:

- SQUILLACE. Antonino all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della S.C. C.S.P.R. 94 per rispondere:

- nella richiamata qualità, **a)** della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico e in particolare ai diritti/doveri ivi richiamati in premessa, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, consentito o, comunque, non impedito - tanto da assumerne pregiudizialmente la difesa in corso di audizione - che Albanese Gesualdo, durante gli allenamenti e le partite disputate dalla squadra della S.C. C.S.P.R. 94 partecipante ad attività di categoria Pulcini, utilizzasse un frasario scurrile, persino blasfemo, e adottasse comportamenti affatto consoni al ruolo rivestito, offendendo, simulando di percuotere e persino percuotendo - come nel caso del piccolo Benedetto di Salvo durante l'allenamento del 10 ottobre 2018 - giovani calciatori tesserati; **b)** della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF, all'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione al CU n. 1 del 1° luglio 2018 del Settore Giovanile Scolastico, per avere di fatto affidato e comunque per non avere impedito che venisse di fatto affidato, nella stagione sportiva 2018/2019, come nella precedente, il ruolo di allenatore della squadra partecipante ad attività di categoria Pulcini della S.C. C.S.P.R. 94 a Albanese Gesualdo, in assenza di regolare tesseramento;

Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegua la responsabilità diretta e oggettiva della Società S.C. C.S.P.R. 94, alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, in violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S.);

Per i motivi sopra esposti,

Atteso quanto previsto dall'art. 142 del vigente Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Anna Maria De Santis;

HA DEFERITO

innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

1) SQUILLACE Antonino, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della S.C. C.S.P.R. 94 per rispondere nella richiamata qualità, **a)** della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico e in particolare ai diritti/doveri ivi richiamati in premessa, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, consentito o, comunque, non impedito -tanto da assumerne pregiudizialmente la difesa in corso di audizione - che il sig. Albanese

Gesualdo, durante gli allenamenti e le partite disputate dalla squadra della S.C. C.S.P.R. 94 partecipante ad attività di categoria Pulcini, utilizzasse un frasario scurrile, persino blasfemo, e adottasse comportamenti affatto consoni al ruolo rivestito, offendendo, simulando di percuotere e persino percuotendo – come nel caso del piccolo Benedetto di Salvo durante l'allenamento del 10 ottobre 2018 - giovani calciatori tesserati; **b)** della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF, all'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione al CU n. 1 del 1° luglio 2018 del Settore Giovanile Scolastico, per avere di fatto affidato e comunque per non avere impedito che venisse di fatto affidato, nella stagione sportiva 2018/2019, come nella precedente, il ruolo di allenatore della squadra partecipante ad attività di categoria Pulcini della S.C. C.S.P.R. 94 ad Albanese Gesualdo, in assenza di regolare tesseramento;

2) la Società S.C. C.S.P.R. 94, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante e dal tecnico non tesserato, descritti in narrativa.

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 6.09.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone, per i deferiti compariva il signor Squillace Antonino personalmente e nella qualità di Presidente della Società S.C. C.S.P.R. 94.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Squillace Antonino, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della S.C. C.S.P.R. 94, mesi 9 di inibizione (6 mesi per il capo a e 3 mesi per il capo b);
- per la Società S.C. C.S.P.R. 94 euro 900,00 di ammenda.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attività di indagine espletata e la documentazione probatoria prodotta impongono, in accoglimento del deferimento, l'irrogazione delle sanzioni per come riportato nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga le seguenti sanzioni:

- per SQUILLACE Antonino, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della S.C. C.S.P.R. 94, mesi QUATTRO (4) di inibizione;
- per la Società S.C. C.S.P.R. 94 (matricola 610092) l'ammenda di €500,00 (cinquecento/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di:

- **CATALDO Domenico, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. HIERAX per violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D. (E' fatto obbligo alle società partecipanti ...ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all'art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [campionato dilettante di 1ª categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1ª categoria Uefa Pro, di 2ª categoria Uefa A, di Base Uefa B, allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. HIERAX partecipasse al campionato di Prima Categoria Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico.**

- **la Società A.S.D. HIERAX (matricola 945235) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente CATALDO Domenico, come analiticamente descritte nella parte motiva.**

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 00193/1008 pfi 18-19/MS/CS/jg del 03/07/2019.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto,

- Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1008 pfi 2018/2019 (iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 14.03.2019) avente ad oggetto: "Condotta della A.S.D. HIERAX che non ha tesserato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, come previsto dall'art. 44 del Regolamento LND, per le società partecipanti al Campionato Regionale di Prima Categoria del C.R. Calabria";

- Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 06.05.2019 trasmessa ai soggetti sottoposti alle indagini, CATALDO Domenico e Società A.S.D. HIERAX i quali non hanno presentato memorie né hanno richiesto di essere sentiti;
- Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine che appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:
Nota - denuncia del 12.12.2018 del Presidente del Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti (prot. Figc Procura Federale n.6395 del 21.12.2018) con gli allegati solleciti richieste di adempimento rimasti inevasi da parte della società A.S.D. HIERAX del 18.09.2018 e del 09.10.2018; fogli di censimento stagione sportiva 2018/2019 società A.S.D. HIERAX;
- Ritenuto pertanto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che nella stagione sportiva 2018/2019 la società A.S.D. HIERAX non ha tesserato ed affidato la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di Prima Categoria Regione Calabria ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico.
- Ritenuto pertanto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che:
 - CATALDO Domenico , presidente e legale rappresentante della società A.S.D. HIERAX ha violato l'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 44 del Regolamento LND (E' fatto obbligo alle società partecipanti ...ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all'art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [campionato dilettante di I categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1° categoria Uefa Pro, di 2° categoria Uefa A, di Base Uefa B, allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. HIERAX partecipasse al campionato di Prima Categoria Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico.
- Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ai sensi dell'art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. HIERAX in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente e legale rappresentante CATALDO Domenico;
- Visti gli artt. 32 ter, comma 4 e 32 sexies comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva;
- Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Tullio CRISTAUDO;

H A N N O D E F E R I T O

innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- CATALDO Domenico , presidente e legale rappresentante della società A.S.D. HIERAX ha violato l'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art.44 del Regolamento LND (E' fatto obbligo alle società partecipanti ...ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all'art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [campionato dilettante di I categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1° categoria Uefa Pro, di 2° categoria Uefa A, di Base Uefa B, allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. HIERAX partecipasse al campionato di Prima Categoria Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico;
- la Società A.S.D. HIERAX (matricola 945235) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente CATALDO Domenico, come analiticamente descritte nella parte motiva.

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 6.09.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone nonché il signor Cataldo Domenico personalmente e nella qualità di Presidente della Società 'A.S.D. HIERAX.

Prima dell'inizio del dibattimento Cataldo Domenico ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. : per il Presidente Cataldo Domenico (mesi 4 di inibizione da ridursi a mesi 2 e giorni 20) e per la società ASD HIERAX 600,00 euro di ammenda da ridursi a 400,00 euro).

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

-Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

-visto l'art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente;

-rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

Il Tribunale rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, C.G.S..

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga le seguenti sanzioni:

-per il Presidente CATALDO Domenico mesi DUE (2) e giorni VENTI (20) di inibizione

-per la società A.S.D. HIERAX (matricola 945235) l'ammenda di €400,00 (quattrocento/00), che dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 5 a carico di:

- SPANÒ Michelangelo, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 per violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 44 del Regolamento LND (E' fatto obbligo alle società partecipanti ...ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all'art 39 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [campionato di serie C1 di Calcio a Cinque] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di calcio a Cinque) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 partecipasse al campionato di serie C1 calcio a Cinque Comitato Regionale Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico.

- la Società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 (matricola 919919) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente SPANO' Michelangelo, come analiticamente descritte nella parte motiva.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 00170/1026 pfi 18-19/MS/CS/jg del 03/07/2019.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto,

- Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1026 pfi 2018/2019 (iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 15.03.2019) avente ad oggetto: " Condotta della A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 che non ha tesserato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, come previsto dall'art.44 del Regolamento LND, per le società partecipanti al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 del C.R. Calabria";

-Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 06.05.2019 trasmessa ai soggetti sottoposti alle indagini, SPANÒ Michelangelo e Società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 i quali tramite l'Avv. Simona De Marzo hanno presentato a mezzo Pec in data 11.06.2019 (prot. Figc Procura Federale n.14284 dell'11.06.2019) memoria illustrativa con ampia e completa esposizione dei motivi richiedendo, altresì, l'audizione di SPANÒ Michelangelo nella sua qualità di legale rappresentante della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5;

- Considerato, così come comunicato dal Sostituto Procuratore Federale delegato per l'attività requirente, Avv. Tullio Cristaudo a mezzo Pec il 13.06.2019 all'Avv. Simona De Marzo che ai sensi dell'art.32 ter comma 4 C.G.S. è previsto espressamente in via alternativa la possibilità di essere sentito o di presentare memoria;

- Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine che appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

Nota - denuncia del 12.12.2018 del Presidente del Comitato Regionale Calabria (prot. Figc Procura Federale n.6396 del 21.12.2018) con allegati solleciti richieste di adempimento rimasti inevasi da parte della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 del 09.10.2018 e del 21.11.2018; fogli di censimento stagione sportiva 2018/2019 società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5;

- Ritenuto pertanto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che nella stagione sportiva 2018/2019 la società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 non ha tesserato ed affidato la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato regionale di Calcio a Cinque serie C1 del C.R. Calabria ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico;
- Esaminata la memoria dell'11.06.2019 trasmessa dall'Avv. Simona De Marzio per conto della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5, in persona del suo presidente SPANÒ Michelangelo, che nell'espone i motivi a sostegno della propria difesa ripercorrendo, altresì, l'attività sportiva effettuata dalla società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 negli ultimi tre anni non ha portato alcun elemento utile ad escludere nei confronti della stessa società e del suo presidente le violazioni delle normative federali sotto specificate, con gli addebiti (non aver tesserato ed affidato la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato regionale di Calcio a Cinque serie C1 del C.R. Calabria ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico) ampiamente accertati e risultanti per tabulas, nonché peraltro ammessi allorchè si dichiara sia la "...simbiosi dei calciatori dilettanti venutasi a creare con l'allenatore Sig. SPANÒ Michelangelo." (trattasi di soggetto non abilitato in quanto non iscritto nell'Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico) che "...ricercare un allenatore regolarmente iscritto nell'Albo Regionale, però purtroppo senza esito positivo.."
- Ritenuto pertanto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che SPANÒ Michelangelo, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 ha violato l'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D. (E' fatto obbligo alle società partecipanti ...ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all'art 39 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [campionato di serie C1 di Calcio a Cinque] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di calcio a Cinque) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 partecipasse al campionato di serie C1 calcio a Cinque C.R. Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico;
- Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente e legale rappresentante SPANÒ Michelangelo;
- Visti gli artt. 32 ter, comma 4 e 32 sexies comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva;
- Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Tullio Cristaudo;

H A N N O D E F E R I T O

innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- SPANÒ Michelangelo, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 per la violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D. (E' fatto obbligo alle società partecipanti ...ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all'art 39 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [campionato di serie C1 di Calcio a Cinque] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di calcio a Cinque) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 partecipasse al campionato di serie C1 calcio a Cinque Comitato Regionale Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico;
- la Società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 (matricola 919919) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente SPANÒ Michelangelo, come analiticamente descritte nella parte motiva.

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 6.09.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone nonché il signor Michelangelo Spanò personalmente ed in qualità di Presidente della ASD Polistena Calcio a 5 assistito dall'avvocato Simona De Marzo anche nell'interesse della Società A.S.D. Polistena Calcio a 5.

Prima dell'inizio del dibattimento l'Avvocato De Marzo ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. : per Michelangelo Spanò (mesi 3 di inibizione da ridursi a mesi 2) e per la società Polistena Calcio a 5 (600,00 euro di ammenda da ridursi a 400,00 euro).

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

-Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
-visto l'art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente;
-rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
Il Tribunale rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, C.G.S..
In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga le seguenti sanzioni:

- per Michelangelo SPANÒ mesi DUE (2) di inibizione;
- per la società A.S.D.POLISTENA CALCIO A 5 (matricola 919919) l'ammenda di €400,00(quattrocento/00) che dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.
1) IT 50 K 01005 03309 000000001083
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di:

1. **ZAGAMI Paolo, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Praticò Gaudenzio e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo di costui nella gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018;**
2. **CASCIANO Antonio, all'epoca dei fatti dirigente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB in occasione della gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto a quella data non tesserato, il calciatore Praticò Gaudenzio;**
3. **PRATICÒ Gaudenzio per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, nelle fila della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;**
4. **la società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB (matricola 947705) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, dei comportamenti dei tesserati, alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva previgente, Zagami Paolo, in qualità di presidente, CASCIANO ANTONIO, in qualità di dirigente accompagnatore, e Praticò Gaudenzio, in qualità di calciatore.**

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 000383/1253 pfi 18-19/MS/CS/mf del 08/07/2019.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto,
- Letti gli atti del procedimento disciplinare n. 1253 pfi 18-19, avente ad oggetto: "Comportamento della Soc. Pro Pellaro 1919 Soccer Lab che ha impiegato nella gara San Gaetano Catanoso-Pro Pellaro Soccer Lab del 25.11.2018, valevole per il Campionato di Prima Categoria, il calciatore Gaudenzio Praticò in posizione irregolare in quanto non tesserato all'epoca dei fatti per la predetta società";

- Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali:

- 1: lettera di incarico del 20.5.2019 (prot. 13043/1253 pfi 18-19 MS/CS/mf);
- 2: comunicazione, inviata via pec alla Procura Federale della F.I.G.C. in data 14.2.2019, della società A.S.D. San Gaetano Catanoso con allegato l'esposto presentato dalla predetta società in ordine alla regolarità della gara Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018 e i relativi 4 allegati;
- 3: estratto del Comunicato Ufficiale n. 120 del 28.2.2019 del Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.;
- 4: foglio di censimento per la stagione sportiva 2018-2019 della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB e interrogazioni aggiornate del sistema AS400 relative alla società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB e al calciatore Gaudenzio Praticò;
- 5: referto e distinte di gara relativi alla partita, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018;

- Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti sopraindicati:

1. ZAGAMI Paolo, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore PRATICO' GAUDENZIO e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo di costui nella gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018;
2. CASCIANO Antonio, all'epoca dei fatti dirigente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB in occasione della gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto a quella data non tesserato, il calciatore PRATICO' GAUDENZIO;
3. PRATICÒ Gaudenzio per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, nelle fila della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti – e, in particolare, per le violazioni addebitate al proprio presidente Sig. Zagami Paolo, al proprio dirigente Casciano Antonio e al calciatore Praticò Gaudenzio - consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB alla quale appartenevano i citati tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata a Zagami Paolo, Casciano Antonio e Praticò Gaudenzio e alla società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, dagli stessi regolarmente ricevuta;

- Rilevato che la società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB ha presentato in data 11.6.2019 una memoria difensiva nella quale, in sostanza, evidenzia che il mancato tesseramento del calciatore in questione è derivato esclusivamente da un errore commesso dal segretario della società in sede di compilazione del tesseramento, consistito nell'indicazione di una erronea data di nascita del calciatore (1962 piuttosto che 1997);

- Considerato che dalla lettura di tale memoria, tuttavia, non si evincono circostanze idonee ai fini del proscioglimento né della società né degli altri tesserati incolpati e ciò in quanto la violazione disciplinare contestata è dimostrata documentalmente, posto che il calciatore Praticò Gaudenzio, nato il 21.4.1997, è stato tesserato dalla società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB solo in data 24.1.2019 e, pertanto, costui ha disputato la gara Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018 senza essere tesserato per la società incolpata;

- Rilevato che nessuno degli altri incolpati ha depositato memorie difensive e nessuno degli incolpati ha avanzato richiesta di audizione;

- Ritenuto, pertanto, che la partecipazione, nei termini specifici sopra descritti analiticamente, del calciatore Praticò Gaudenzio alla gara disputata nelle fila della Società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB - e segnatamente alla gara Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018 - senza che lo stesso risultasse tesserato per la predetta società, ha comportato la violazione del disposto di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, 7, comma 1, dello Statuto Federale, artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F, ascrivibile al Presidente all'epoca dei fatti Zagami Paolo, a Casciano Antonio che ha svolto la funzione di Dirigente Accompagnatore ufficiale che ha sottoscritto, sempre

nei termini specifici sopra descritti analiticamente, l'elenco dei calciatori partecipanti alla gara sopra descritta, e al calciatore Praticò Gaudenzio;

- Evidenziato che il presente atto è formulato, ai sensi dell'art. 142 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva in vigore dal 17.6.2019, in base alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva vigente al momento della commissione del fatto e dell'iscrizione del procedimento;

-Visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva previgente e 43, comma 6 delle N.O.I.F.

-Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone;

HANNO DEFERITO

al questo Tribunale Federale Territoriale:

1. ZAGAMI Paolo, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Praticò Gaudenzio e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo di costui nella gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018;

2. CASCIANO Antonio, all'epoca dei fatti dirigente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB in occasione della gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto a quella data non tesserato, il calciatore Praticò Gaudenzio;

3. PRATICÒ Gaudenzio per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, nelle fila della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

4. la società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB (matricola 947705) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, dei comportamenti dei tesserati, alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva previgente, Zagami Paolo, in qualità di presidente, Casciano Antonio, in qualità di dirigente accompagnatore, e Praticò Gaudenzio, in qualità di calciatore.

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 6.09.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone, per i deferiti compariva l'Avv. Giuseppe Marino nell'interesse della società POL.D. Pro Pellaro nella persona di Foti Ilir, di Casciano Antonio e di Praticò Gaudenzio.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie:

1) per ZAGAMI Paolo, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, mesi tre di inibizione;

2) per CASCIANO Antonio, all'epoca dei fatti dirigente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, mesi tre di inibizione;

3) per PRATICÒ Gaudenzio tre giornate di squalifica;

4) per la società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB (matricola 947705) un punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 300,00 di ammenda.

L'Avvocato Marino ha rappresentato a discolpa degli assistiti che trattasi di mero errore materiale nella registrazione del tesseramento del Praticò dettato dall'omonimia con un parente del ragazzo presente sull'archivio telematico che ha "suggerito" il nominativo di uno zio dello stesso già presente in quanto tesserato in passato in veste di massaggiatore.

L'assoluta buona fede è testimoniata dalla notevole differenza d'età tra i due soggetti (35 anni) che esclude in radice ogni intento fraudolento e dal fatto che la società puntualmente riportava in distinta la reale data di nascita del ragazzo convinta della regolarità del tesseramento.

L'argomentazione sarebbe ulteriormente rafforzata dalla circostanza dell'immediato tesseramento dell'atleta a seguito dell'avvenuta conoscenza, a seguito del ricorso di altra società, dell'errore.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio ritiene la tesi dei deferiti meritevole di pregio e addebitabile alla società, al presidente ed al dirigente accompagnatore esclusivamente un comportamento negligente. In relazione a tanto ritiene congrue le richieste di inibizione e l'ammenda alla società. La corretta qualificazione dei fatti attribuiti impone di non irrogare il punto di penalizzazione.

Consequenzialmente nessun addebito può essere mosso al calciatore Praticò Gaudenzio che va, pertanto, prosciolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga le seguenti sanzioni:

- 1) per ZAGAMI Paolo, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, mesi TRE (3) di inibizione;
- 2) per CASCIANO Antonio, all'epoca dei fatti dirigente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, mesi TRE (3) di inibizione;
- 3) per la società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB (matricola 947705) l'ammenda di euro 300,00 (trecento/00). Proscioglie dagli addebiti PRATICÒ Gaudenzio.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 264/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 696 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gesualdo ALBANESE avente ad oggetto la seguente condotta:

GESUALDO ALBANESE, allenatore professionista di prima categoria, per rispondere:

a) della violazione a di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S, con riferimento all'art. 37 del vigente Regolamento del Settore Tecnico e in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, durante lo svolgimento dell'attività tecnica a favore della squadra della S.C. C.S.P.R. 94 di categoria Pulcini spesso utilizzato un frasario scurrile, persino blasfemo, e adottato comportamenti affatto consoni al ruolo rivestito, offendendo e simulando di percuotere giovani calciatori tesserati, nonché per avere, il 10 ottobre 2018, durante una seduta di allenamento della menzionata squadra nel campo di Caulonia, colpito sui glutei il giovane Benedetto Di Salvo;

b) della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF nonché agli artt. 17, comma 4, e 33 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere svolto, in assenza di tesseramento, l'attività di allenatore, nella stagione sportiva 2018/2019, come pure nella precedente, della squadra della S.C. C.S.P.R. 94 partecipante ad attività di categoria Pulcini e per avere omesso il pagamento delle quote annuali di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gesualdo ALBANESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Gesualdo ALBANESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina